

**CONVENZIONE**  
**TRA**  
**LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**  
**E**  
**IL REGNO DEL BELGIO**  
**PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI**  
**E PREVENIRE LA FRODE FISCALE**  
**IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO**

**CONVENZIONE  
TRA  
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO  
E  
IL REGNO DEL BELGIO  
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI  
E PREVENIRE LA FRODE FISCALE  
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

**E**

**IL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO,**

**DESIDERANDO** concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire la frode fiscale in materia di imposte sul reddito, e rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra i due Stati nel contesto di una maggiore cooperazione, hanno convenuto quanto segue :

## **Articolo 1**

### **SOGGETTI CONSIDERATI**

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

## **Articolo 2**

### **IMPOSTE CONSIDERATE**

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare :
  - a) per quanto concerne San Marino :

l'imposta generale sui redditi (IGR) che si applica :
    - 1° sulle persone fisiche ;
    - 2° sulle persone giuridiche e le imprese individuali ;ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte,  
  
(qui di seguito indicate quali "imposta sammarinese") ;
  - b) per quanto concerne il Belgio :
    - 1° l'imposta sul reddito delle persone fisiche ;
    - 2° l'imposta sul reddito delle società ;

- 3° l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ;
- 4° l'imposta sul reddito dei non residenti ;
- 5° la contribuzione eccezionale e temporanea di solidarietà,  
ivi compresi gli acconti e le soprattasse di tali imposte ed acconti,

(qui di seguito indicate quali "imposta belga").

- 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

### **Articolo 3**

#### **DEFINIZIONI GENERALI**

- 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione :
  - a) 1° il termine "San Marino" designa la Repubblica di San Marino ; in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale ;
  - 2° Il termine "Belgio" designa il Regno del Belgio ; in senso geografico, designa il territorio del Regno del Belgio ivi comprese le acque territoriali ed ogni altro spazio marittimo e aereo sul quale il Regno del Belgio esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale ;

- b) le espressioni “uno Stato Contraente” e “l’altro Stato Contraente” designano, come il contesto richiede, San Marino o il Belgio ;
- c) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone ;
- d) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione nello Stato Contraente di cui è residente ;
- e) le espressioni “impresa di uno Stato Contraente” e “impresa dell’altro Stato Contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato Contraente ;
- f) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato Contraente ;
- g) l’espressione “autorità competente” designa :
  - 1° per quanto concerne San Marino, la Segreteria di Stato per le Finanze, e
  - 2° per quanto concerne il Belgio, il Ministro delle Finanze o suo rappresentante autorizzato ;
- h) il termine “nazionali” designa :
  - 1° le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato Contraente ;
  - 2° le persone giuridiche, le società di persone o le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.

#### **Articolo 4**

#### **RESIDENZA**

1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo :
  - a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente ; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali) ;
  - b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente ;

- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità ;
  - d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

## Articolo 5

### STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare :
- a) una sede di direzione ;
  - b) una succursale ;
  - c) un ufficio ;
  - d) un'officina ;
  - e) un laboratorio ; e
  - f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce "stabile organizzazione" solo se ha una durata superiore a dodici mesi.
4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se :

Eliminato: in cui

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa ;
  - b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna ;
  - c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa ;
  - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa ;
  - e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l'impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario ;
  - f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa, ha, e abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda

di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

## **Articolo 6**

### **REDDITI IMMOBILIARI**

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni in oggetto sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali ; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

## **Articolo 7**

### **UTILI DELLE IMPRESE**

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso ; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

### **Articolo 8**

#### **NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA**

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

### **Articolo 9**

#### **IMPRESE ASSOCIATE**

1. Allorché :

- a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
- b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

- 2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà una rettifica che ritiene opportuna all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tali rettifiche, si tiene debito conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati Contraenti si consultano.

Eliminato: un'apposita rettifica

## Articolo 10

### DIVIDENDI

- 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere :
- a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che, al momento del pagamento dei dividendi, detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi ;
  - b) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che, al momento del pagamento dei dividendi, detiene direttamente almeno il 10 per cento, ma meno del 25 per cento, del capitale della società che paga i dividendi per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi ;
  - c) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi - anche pagati sotto forma di interessi - assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società debitrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.

Eliminato: economica

5. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

## **Articolo 11**

### **INTERESSI**

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi sono esenti da imposta nello Stato Contraente da cui provengono se sono :
  - a) interessi su crediti commerciali - ivi compresi i crediti rappresentati dal portafoglio commerciale - risultanti da pagamenti differiti di beni, merci o servizi forniti da un'impresa ;
  - b) interessi corrisposti per un prestito accordato, garantito o assicurato ovvero per un credito esteso, garantito o assicurato conformemente a uno schema organizzato da uno Stato

Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale allo scopo di promuovere le esportazioni ;

- c) interessi su crediti o prestiti di qualsivoglia natura - non rappresentati da strumenti al portatore - corrisposti a imprese bancarie ;
  - d) interessi su depositi presso imprese bancarie ;
  - e) interessi pagati all'altro Stato Contraente o ad una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale.
4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine "interessi", tuttavia, non comprende ai fini del presente Articolo le penalità di mora né gli interessi considerati dividendi conformemente al paragrafo 3 dell'Articolo 10.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Eliminato: economica

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

## **Articolo 12**

### **CANONI**

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere assoggettati ad imposta anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Eliminato: economica

### **Articolo 13**

#### **UTILI DI CAPITALE**

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili percepiti da un residente di uno Stato Contraente, derivanti dall'alienazione di azioni di una società, di cui oltre il 50 per cento del valore deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

#### **Articolo 14**

#### **PROFESSIONI INDIPENDENTI**

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Qualora disponga di tale base fissa, i redditi possono essere assoggettati ad imposta nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

## **Articolo 15**

### **LAVORO DIPENDENTE**

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere assoggettate ad imposizione in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se :
  - a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato, e
  - b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
  - c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale possono essere assoggettate ad imposizione nello

Stato Contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

## **Articolo 16**

### **MANAGERS DI SOCIETA'**

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o organo simile di una società residente dell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

La disposizione che precede si applica altresì ai pagamenti ricevuti per lo svolgimento di funzioni che, secondo le leggi dello Stato Contraente di cui la società è residente, sono considerate funzioni di natura analoga a quelle svolte dalle persone cui detta disposizione si riferisce.

2. Le remunerazioni che una persona di cui al paragrafo 1 percepisce da una società che è residente di uno Stato Contraente in corrispettivo del regolare svolgimento di funzioni di natura dirigenziale o tecnica, commerciale o finanziaria, possono essere assoggettate ad imposizione conformemente all'Articolo 15, come se fossero remunerazioni percepite da un dipendente in corrispettivo di un lavoro subordinato e come se i riferimenti al "datore di lavoro" fossero riferimenti alla società.

## **Articolo 17**

### **ARTISTI E SPORTIVI**

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o

della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo in tale qualità siano corrisposti non all'artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione può, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, essere assoggettata ad imposizione nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

## **Articolo 18**

### **PENSIONI**

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario dei redditi non è tassato relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e conformemente alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi possono essere assoggettati ad imposta nello Stato dal quale provengono.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, le pensioni e altri pagamenti analoghi corrisposti da uno Stato Contraente conformemente alla propria legislazione in materia di sicurezza sociale o ad uno schema pubblico organizzato da detto Stato allo scopo di integrare i benefici previsti dalla propria legislazione in materia di sicurezza sociale sono imponibili soltanto in detto Stato.

## **Articolo 19**

### **FUNZIONI PUBBLICHE**

1. a) Salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.  
  
b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che :  
  
1° ha la nazionalità di detto Stato ; o  
  
2° non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.  
  
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano a salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati Contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Eliminato: economica

## Articolo 20

### PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI

1. Un professore, un insegnante od un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a 2 anni, in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione ufficialmente riconosciuto, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente è esente da imposta nel primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni ricevute in corrispettivo di attività di ricerca condotte non nell'interesse pubblico, bensì principalmente a vantaggio privato di una o più persone specifiche.

#### **Articolo 21**

#### **STUDENTI E APPRENDISTI**

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell'altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato Contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

#### **Articolo 22**

#### **ALTRI REDDITI**

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14, a seconda dei casi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione e che provengono dall'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta anche in detto altro Stato qualora tali elementi non siano tassati nel primo Stato.

Eliminato: economica

### **Articolo 23**

#### **VARIE**

Una persona che è residente di uno Stato Contraente e ricava redditi dall'altro Stato Contraente non ha diritto agli sgravi fiscali altrimenti previsti dalla presente Convenzione se lo scopo principale o uno degli scopi principali di qualsiasi persona interessata alla creazione o alla cessione di tale elemento di reddito era quello di trarre vantaggio dalle disposizioni della presente Convenzione.

### **Articolo 24**

#### **METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE**

1. Per quanto concerne San Marino, la doppia imposizione sarà evitata come segue :

- a) Se un residente di San Marino ritrae redditi che conformemente alle disposizioni della presente Convenzione possono essere assoggettati ad imposizione in Belgio, San Marino, fatte salve le disposizioni contenute nelle lettere b) e c), esenta da imposte tali redditi, ma può, ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta sui redditi residui di detto residente, applicare la stessa aliquota che si renderebbe applicabile qualora i redditi in questione non fossero stati esentati.
  - b) Se un residente di San Marino ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni degli Articoli 10 e 11, possono essere tassati in Belgio, San Marino accorda una deduzione di ammontare pari all'imposta pagata in Belgio dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'imposta calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi provenienti dal Belgio.
  - c) Nonostante le disposizioni della lettera b), se una società residente di San Marino ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale di una società residente del Belgio che paga i dividendi, per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi, San Marino esenta da imposta i dividendi ricevuti dalla società residente di San Marino e che provengono dalla società residente del Belgio.
2. Per quanto concerne il Belgio, la doppia imposizione sarà evitata come segue :
- a) Se un residente del Belgio ritrae redditi, che non siano dividendi, interessi o canoni, che possono essere assoggettati ad imposizione a San Marino conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, e che sono ivi tassati, il Belgio esenta da imposte tali redditi, ma può, ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta sui redditi residui di detto residente, applicare l'aliquota che si renderebbe applicabile qualora i redditi in questione non fossero stati esentati.

Tuttavia, nel caso di una società che è residente del Belgio, qualora l'imposta sammarinese sia inferiore al 15 per cento dell'ammontare netto dei redditi di cui alla presente disposizione, il Belgio non esenta tali redditi, ma riduce ad un terzo l'imposta belga proporzionalmente imputabile a tali redditi, calcolata come se tali redditi fossero redditi da fonti belghe.

- b) Nonostante le disposizioni della lettera a) del presente paragrafo e ogni altra disposizione della presente Convenzione, ai fini della determinazione delle imposte aggiuntive previste dai comuni e conurbazioni del Belgio, il Belgio tiene conto dei redditi da lavoro (revenus professionnels – beroepsinkomsten) che sono esenti da imposta in Belgio conformemente alla lettera a) del presente paragrafo. Dette imposte aggiuntive sono calcolate sull'imposta che si pagherebbe in Belgio se i redditi da lavoro in questione fossero stati ritratti da fonti belghe.
- c) I dividendi che una società residente del Belgio ricava da una società residente di San Marino sono esenti dall'imposta sul reddito delle società in Belgio alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla legislazione belga.
- d) Fatte salve le norme di legge del Belgio concernenti la detrazione dall'imposta belga delle imposte corrisposte all'estero, qualora un residente del Belgio ricavi elementi del reddito complessivo imponibile in Belgio, che siano interessi o canoni, l'imposta sammarinese prelevata su tali redditi viene ammessa in deduzione come credito d'imposta dall'imposta belga applicabile a tali redditi.
- e) Quando, conformemente alla legislazione belga, le perdite subite da un'impresa esercitata da un residente del Belgio presso una stabile organizzazione situata a San Marino sono state effettivamente dedotte dagli utili di detta impresa ai fini della sua tassazione in Belgio, l'esenzione di cui alla precedente lettera a) non si applica in Belgio agli utili di altri periodi d'imposta imputabili a detta organizzazione nella misura in cui detti utili sono stati esentati da imposta anche a San Marino per effetto della loro compensazione con dette perdite.

## **Articolo 25**

### **NON DISCRIMINAZIONE**

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
2. Gli apolidi che sono residenti di uno Stato Contraente non sono assoggettati negli Stati Contraenti ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali dello Stato interessato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, paragrafo 7 dell'Articolo 11, o paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

5. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
6. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

## **Articolo 26**

### **PROCEDURA AMICHEVOLE**

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 25, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. La procedura amichevole si chiude entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui il caso è stato sottoposto. Se si raggiunge un accordo, detto accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti concorderanno le misure amministrative necessarie all'esecuzione delle disposizioni della Convenzione e in particolare sulla documentazione da presentare da parte dei residenti di ciascuno Stato Contraente al fine di beneficiare nell'altro Stato delle esenzioni o riduzioni d'imposta previste dalla Convenzione.
5. Le autorità competenti degli Stati Contraenti comunicheranno direttamente tra loro ai fini dell'applicazione della Convenzione.

#### **Articolo 27**

#### **SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, in particolare per prevenire la frode fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'Articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo :
  - a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente ;
  - b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente ;
  - c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

#### **Articolo 28**

#### **ASSISTENZA PER LA RISCOSSIONE**

1. Gli Stati Contraenti si prestano reciproco aiuto ed assistenza ai fini della notifica e della riscossione delle imposte di cui alla presente Convenzione, nonché delle soprattasse, addizionali, interessi, costi e pene pecuniarie di natura non penale relativi a tali imposte, quando tali crediti fiscali sono dovuti e non più suscettibili di gravame conformemente alle disposizioni legali o regolamentari dello Stato che richiede l'assistenza.
2. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto procede alla notifica e riscossione dei crediti fiscali di quello Stato conformemente alle leggi e alla prassi amministrativa applicabili alla notifica ed alla riscossione dei propri crediti fiscali, a meno che la Convenzione non preveda diversamente.
3. Lo Stato richiesto non è obbligato ad aderire alla richiesta dello Stato richiedente se quello Stato non ha esaurito tutte le vie di ricorso interne per il recupero dei propri crediti fiscali.

4. La richiesta di assistenza per il recupero di un credito fiscale sarà accompagnata :
  - a) da una copia ufficiale del titolo esecutivo emesso nello Stato richiedente ;
  - b) da una copia ufficiale di ogni altro documento necessario ai fini del recupero del credito nello Stato richiedente ; e
  - c) laddove opportuno, da una copia autenticata di decisioni passate in giudicato da un organo amministrativo o da una corte preconstituita.
5. Il titolo esecutivo emesso nello Stato richiedente avrà effetto equivalente nello Stato richiesto.
6. Le questioni relative ad un qualsiasi periodo di prescrizione di un credito fiscale saranno disciplinate unicamente dalle leggi dello Stato richiedente.
7. Gli atti di recupero eseguiti dallo Stato richiesto in ottemperanza alla richiesta di assistenza, i quali, secondo le leggi di quello Stato, avrebbero come effetto la sospensione o l'interruzione del periodo di prescrizione, avranno lo stesso effetto anche secondo le leggi dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto informerà lo Stato richiedente delle misure all'uopo adottate.
8. I crediti fiscali per il recupero dei quali si richiede l'assistenza non avranno priorità nello Stato richiesto.
9. Lo Stato richiesto non è obbligato ad applicare alcun mezzo di esecuzione che non sia autorizzato dalle disposizioni legali o regolamentari dello Stato richiedente.
10. Per quanto concerne i crediti fiscali di uno Stato Contraente oggetto o suscettibili di gravame, l'autorità competente di detto Stato può, onde salvaguardare i propri diritti, chiedere all'autorità competente dell'altro Stato Contraente di adottare le misure conservative previste dalla legislazione di quest'ultimo. Le disposizioni dei precedenti paragrafi si applicano, mutatis mutandis, a tali misure.

Eliminato: richiedente

11. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si consulteranno al fine di stabilire le modalità di trasferimento degli importi riscossi dallo Stato richiesto per conto dello Stato richiedente.

## **Articolo 29**

### **MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI**

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
2. Ai fini della Convenzione, le persone che sono membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente o in uno Stato terzo, e che sono nazionali dello Stato inviante, sono considerati residenti dello Stato inviante se ivi soggetti, con riguardo all'imposta sul reddito, ai medesimi obblighi dei residenti di detto Stato.
3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, né ai loro organi o funzionari, né alle persone che sono membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari di uno Stato terzo, presenti in uno Stato Contraente e non trattate dagli Stati Contraenti come residenti con riguardo all'imposta sul reddito.

## **Articolo 30**

### **RIMBORSI**

1. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente, di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

### **Articolo 31**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Ciascuno Stato Contraente notifica all'altro Stato Contraente l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dalle proprie leggi per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima notifica.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno :
  - a) con riferimento alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione è entrata in vigore ;
  - b) con riferimento alle imposte diverse dalle imposte dovute alla fonte sui redditi di periodi di imposta che iniziano a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione è entrata in vigore.

### **Articolo 32**

## DENUNCIA

La presente Convenzione resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato Contraente, ma ciascuno Stato Contraente la potrà denunciare per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato Contraente entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello in cui la Convenzione è entrata in vigore. In caso di denuncia antecedente al primo luglio di tale anno, la Convenzione cesserà di avere effetto :

- a) con riferimento alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia ;
- b) con riferimento alle imposte diverse dalle imposte dovute alla fonte sui redditi di periodi di imposta che iniziano a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

**IN FEDE DI CHE** i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

**FATTO** in duplice esemplare a ....., il .....2005 , nelle lingue italiana, francese, olandese e inglese, tutti e quattro i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza tra i testi prevale il testo inglese.

**PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DI SAN  
MARINO :**

**PER IL GOVERNO  
DEL REGNO DEL BELGIO :**



## PROTOCOLLO

Al momento della firma della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e prevenire la frode fiscale in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che :

1. Le disposizioni della Convenzione non ostano all'applicazione dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino, il quale stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004.
  
2. Ad Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) :  
  
A San Marino un trust è considerato persona giuridica ai fini fiscali quando e solo nella misura in cui detto trust è soggetto all'imposta sul reddito sammarinese.
  
3. Ad Articolo 4 :  
  
L'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa altresì un'istituzione o un'organizzazione, stabilita conformemente alla legislazione di uno Stato Contraente, che ha come unico scopo la corresponsione di pensioni di vecchiaia, anche se l'istituzione o organizzazione interessata è esentata da imposte nello Stato in cui è stabilita.
  
4. Ad Articolo 5 :

L'Articolo 5 non osta a che si consideri che un'impresa assicurativa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente quando raccoglie premi in detto altro Stato, o assicura rischi ivi situati, tramite un intermediario o un agente ivi stabilito – ma ad esclusione dell'intermediario così come menzionato al paragrafo 6 dell'Articolo 5 a meno che questi abbia ed abitualmente eserciti il potere di concludere contratti a nome dell'impresa.

5. Ad Articolo 15, paragrafo 1 :

Un attività dipendente è esercitato in uno Stato Contraente dove l'attività per la quale sono corrisposti salari, stipendi ed altre remunerazioni, viene effettivamente svolta in detto Stato, cioè dove il dipendente è fisicamente presente in detto Stato per l'esercizio di detta attività.

Eliminato:

Eliminato: lavoro

6. Ad Articolo 16, paragrafo 2 :

Per quanto concerne il Belgio, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato Contraente in corrispettivo della sua regolare attività in qualità di socio di una società, che non sia una società con capitale azionario, che è residente del Belgio, possono essere assoggettate ad imposizione conformemente all'Articolo 15, come se fossero remunerazioni percepite da un dipendente in corrispettivo di un lavoro subordinato e come se i riferimenti al "datore di lavoro" fossero riferimenti alla società.

7. Ad Articolo 18, paragrafo 2, Articolo 22, paragrafo 3, e Articolo 24, paragrafo 2, lettera a) :

Ai fini dell'applicazione, da parte del Belgio, del paragrafo 2 dell'Articolo 18, del paragrafo 3 dell'Articolo 22 e del paragrafo 2, lettera a) dell'Articolo 24 della Convenzione, i redditi sono tassati a San Marino quando effettivamente inclusi nella base imponibile sulla quale viene calcolata l'imposta sammarinese. Pertanto i redditi non sono tassati a San Marino quando, essendo assoggettati al trattamento

fiscale normalmente applicabile a detti redditi secondo la legge sammarinese, non sono né imponibili né esentasse a San Marino.

8. In nessun caso le disposizioni della Convenzione vanno interpretate nel senso di impedire a uno Stato Contraente di applicare le disposizioni del proprio diritto interno relative alla prevenzione della frode fiscale.
  
9. Le disposizioni della Convenzione, redatte conformemente alle corrispondenti disposizioni del Modello di Convenzione OCSE sul Reddito e sul Patrimonio, hanno in linea generale lo stesso significato di quello espresso nel relativo Commentario OCSE, ad eccezione di quanto segue :
  - a) riserve o osservazioni al Modello OCSE o al suo Commentario da parte degli Stati Contraenti ;
  - b) ogni interpretazione contraria al presente Protocollo ;
  - c) ogni interpretazione contraria prevista in una spiegazione pubblicata ad opera di uno Stato Contraente, fornita all'autorità competente dell'altro Stato Contraente prima dell'entrata in vigore della Convenzione ;
  - d) ogni interpretazione contraria concordata dalle autorità competenti dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Il Commentario OCSE – così come potrà essere rivisto di volta in volta – costituisce strumento di interpretazione ai sensi della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul Diritto dei Trattati.

**IN FEDE DI CHE** i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

**FATTO** in duplice esemplare a ....., il .....2005 , nelle lingue italiana, francese, olandese e inglese, tutti e quattro i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza tra i testi prevale il testo inglese.

**PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DI SAN  
MARINO :**

**PER IL GOVERNO  
DEL REGNO DEL BELGIO :**